SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO
"DISCIPLINA DELLE FATTURE NELL'INTERSCAMBIO DI BENI E SERVIZI TRA OPERATORI ECONOMICI SAMMARINESI"

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Consiglieri,

Il Decreto Delegato, adottato in attuazione dell'articolo 64, comma 1, lettera a), della Legge 23 dicembre 2020 n. 223 e successive modifiche, disciplina le modalità di predisposizione, emissione e trasmissione delle fatture relative all'interscambio di beni e servizi tra operatori economici sammarinesi.
L'intervento normativo è finalizzato a introdurre progressivamente nell'ordinamento sammarinese un sistema strutturato di fatturazione elettronica per le operazioni interne, mediante l'utilizzo dell'infrastruttura HUB SM, prevedendo contestualmente specifiche disposizioni per i soggetti che continuano a operare attraverso la fatturazione cartacea.

Articolo 1 – Finalità e oggetto

L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità del Decreto Delegato.
La disposizione stabilisce che il provvedimento è adottato in attuazione della delega prevista dall'articolo 64, comma 1, lettera a), della Legge 23 dicembre 2020 n. 223 e successive modifiche e disciplina le modalità di predisposizione e trasmissione delle fatture nell'interscambio di beni e servizi tra operatori economici sammarinesi.
La norma definisce pertanto il perimetro generale dell'intervento, che riguarda specificamente la documentazione fiscale relativa alle operazioni effettuate tra soggetti economici operanti nella Repubblica di San Marino.

Articolo 2 – Soggetti obbligati alla fatturazione elettronica e alla fatturazione cartacea

L'articolo 2 individua i soggetti destinatari della nuova disciplina e distingue tra operatori obbligati alla fatturazione elettronica e soggetti ammessi al mantenimento della fatturazione cartacea.
Il comma 1 stabilisce l'obbligo di emissione della fattura elettronica per tutti gli operatori economici, le imprese agricole, lo Stato e gli enti pubblici e privati in possesso di codice operatore economico, per le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici stabiliti o identificati, ovvero di soggetti ad essi assimilati, nel territorio della Repubblica di San Marino e in possesso di codice operatore economico.
Il comma 2 introduce un'esclusione dall'obbligo per i soggetti che abbiano dichiarato nell'anno solare precedente ricavi inferiori a euro 100.000,00. A tali soggetti è comunque riconosciuta la facoltà di optare volontariamente per l'emissione delle fatture elettroniche.
Il comma 3 stabilisce che il superamento della soglia di ricavi ovvero l'esercizio dell'opzione comportano l'obbligo di continuare a utilizzare la fatturazione elettronica anche negli anni successivi.
Il comma 4 prevede infine che i soggetti esclusi dall'obbligo e che non abbiano esercitato l'opzione debbano emettere fattura in formato cartaceo.
L'articolo configura quindi un sistema differenziato, nel quale la fatturazione elettronica costituisce la regola generale, mentre la fatturazione cartacea permane per gli operatori

economici di minori dimensioni che non scelgano volontariamente di aderire al sistema elettronico.

Articolo 3 – Termini di predisposizione e trasmissione delle fatture elettroniche e delle fatture cartacee

L'articolo 3 disciplina i termini entro i quali devono essere predisposte e trasmesse le fatture.

Per le cessioni di beni, il comma 1, lettera a), stabilisce che la fattura elettronica debba essere predisposta e trasmessa mediante HUB SM all'UO Ufficio Tributario entro il secondo mese successivo alla data di consegna o spedizione dei beni. Sono inoltre disciplinati i casi in cui gli effetti traslativi o costitutivi dell'operazione si producano successivamente, nonché le forniture continuative di durata superiore a un anno.

Per le prestazioni di servizi, la lettera b) prevede l'emissione entro il secondo mese successivo all'ultimazione del servizio, introducendo una disciplina specifica per le prestazioni continuative di durata superiore a un anno.

La lettera c) disciplina invece gli acconti e i pagamenti anticipati, stabilendo che la fattura debba essere predisposta e trasmessa, limitatamente all'importo corrisposto, entro il secondo mese successivo al pagamento.

Il comma 2 consente l'emissione anticipata della fattura rispetto al verificarsi degli eventi che ne determinano l'obbligo. Il comma 3 estende i medesimi termini alla predisposizione, spedizione o consegna delle fatture cartacee.

L'articolo introduce pertanto una disciplina uniforme dei tempi di fatturazione, applicabile sia al formato elettronico sia al formato cartaceo.

Articolo 4 – Modalità di predisposizione e trasmissione delle fatture elettroniche e modalità di predisposizione delle fatture cartacee

L'articolo 4 disciplina gli aspetti operativi del sistema.

Il comma 1 demanda a un regolamento del Congresso di Stato la definizione delle indicazioni e delle istruzioni applicative necessarie a stabilire le regole tecniche e procedurali per la predisposizione, la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche.

Il comma 2 prevede che per ogni file elaborato l'HUB SM generi un codice HASH, destinato a caratterizzare univocamente il documento e a essere memorizzato insieme ai dati acquisiti.

Il comma 3 stabilisce che la fattura elettronica scartata dall'HUB SM a seguito dei controlli previsti dalla regolamentazione tecnica si considera non emessa.

Il comma 4 dispone che, una volta effettuati i controlli da parte dell'UO Ufficio Tributario, le fatture siano messe telematicamente a disposizione dei soggetti destinatari.

Il comma 5 disciplina le fatture cartacee, stabilendo che esse debbano contenere i medesimi dati previsti per le fatture elettroniche, senza obbligo generalizzato di trasmissione all'UO Ufficio Tributario, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dall'articolo 7.

La disposizione attribuisce quindi all'HUB SM un ruolo centrale nella gestione tecnica dei documenti elettronici e rinvia alla disciplina regolamentare gli aspetti maggiormente tecnici e procedurali.

Articolo 5 – Note di variazione

L'articolo 5 disciplina il trattamento delle note di variazione.

Il comma 1 prevede che le note di variazione riferite a operazioni per le quali sia stata emessa fattura elettronica debbano essere predisposte e trasmesse nel medesimo formato elettronico, secondo le disposizioni tecniche previste dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4.

Il comma 2 stabilisce, in maniera speculare, che le note di variazione relative a fatture cartacee debbano essere predisposte in formato cartaceo e seguire la disciplina prevista dal Decreto per tale tipologia di documento.

Articolo 6 – Sanzioni pecuniarie amministrative

L'articolo 6 introduce il regime sanzionatorio relativo agli obblighi di emissione e trasmissione delle fatture.

Il comma 1 prevede una sanzione pecuniaria amministrativa pari a euro 100,00 nei confronti dei soggetti obbligati, o che abbiano optato per il sistema elettronico, in caso di omessa o tardiva predisposizione e trasmissione della fattura elettronica o della nota di variazione.

Il comma 2 stabilisce che la sanzione sia comminata e notificata secondo le disposizioni del Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n. 68 e successive modifiche.

Il comma 3 estende il medesimo regime sanzionatorio ai soggetti obbligati alla fatturazione cartacea nei casi di omessa predisposizione, consegna o spedizione della fattura.

Articolo 7 – Adempimenti a carico del cessionario ovvero del committente

L'articolo 7 disciplina gli obblighi del destinatario della fattura nel caso in cui il cedente o prestatore non provveda correttamente all'emissione del documento.

Il comma 1 stabilisce che, qualora il cessionario o committente non abbia ricevuto la fattura o la nota di variazione nei termini previsti, trascorsi ulteriori due mesi debba provvedere, entro i successivi trenta giorni, alla predisposizione di un apposito documento.

Per i soggetti operanti in modalità elettronica tale documento deve essere trasmesso mediante HUB SM all'UO Ufficio Tributario secondo le modalità tecniche previste dal regolamento. Per i soggetti non obbligati alla fatturazione elettronica è invece prevista la predisposizione e presentazione di un documento cartaceo contenente i dati della fattura non ricevuta.

Il comma 2 stabilisce che l'inosservanza di tale adempimento comporti l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 6.

La norma attribuisce pertanto anche al destinatario dell'operazione un ruolo attivo nella regolarizzazione della documentazione fiscale.

Articolo 8 – Archiviazione e conservazione delle fatture elettroniche

L'articolo 8 disciplina l'archiviazione e la conservazione dei documenti elettronici.

Il comma 1 precisa che l'UO Ufficio Tributario non svolge il ruolo di conservatore per conto terzi delle fatture elettroniche ricevute ed elaborate attraverso il sistema. È tuttavia prevista la messa a disposizione di un servizio di consultazione e acquisizione delle fatture attraverso un'apposita area dell'HUB SM.

Il comma 2 demanda a regolamenti del Congresso di Stato la disciplina dell'archiviazione e della conservazione delle fatture elettroniche.

Il comma 3 impone ai soggetti conservatori di garantire all'Amministrazione fiscale l'accesso effettivo e tempestivo ai dati, anche da remoto e indipendentemente dal luogo in cui essi siano conservati.

Il comma 4 rinvia, per i termini di conservazione obbligatoria, all'articolo 100, comma 1, della Legge n. 166/2013.

Articolo 9 – Conservazione delle fatture cartacee

L'articolo 9 disciplina la conservazione delle fatture emesse in formato cartaceo.

La norma conferma l'applicazione dell'articolo 100 della Legge n. 166/2013 e successive modifiche.

Articolo 10 – Indicazioni e istruzioni applicative

L'articolo 10 attribuisce all'UO Ufficio Tributario la facoltà di emanare circolari contenenti indicazioni e istruzioni specifiche per l'applicazione delle disposizioni del Decreto Delegato.

Articolo 11 – Disposizioni finali

L'articolo 11 disciplina la fase transitoria e l'entrata a regime della nuova normativa.

Il comma 1 prevede che, dal 1° ottobre 2026 al 31 dicembre 2026, gli operatori economici sammarinesi o i loro delegati possano optare per la predisposizione e trasmissione elettronica delle fatture e delle note di variazione relative alle operazioni interne, in alternativa al formato cartaceo.

Tale periodo costituisce una fase preliminare di applicazione facoltativa del sistema e consente agli operatori economici di utilizzare anticipatamente la fatturazione elettronica.

Il comma 2 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, le fatture debbano essere emesse in formato elettronico da parte degli operatori economici che non rientrano nell'esclusione prevista dall'articolo 2, comma 2.

Il comma 3 prevede che, dalla medesima data del 1° gennaio 2027, trovino applicazione le disposizioni del Decreto relative alla fatturazione cartacea.

Il comma 4 dispone che le sanzioni pecuniarie amministrative previste dagli articoli 6 e 7 siano applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Il comma 5 stabilisce infine che l'applicazione delle disposizioni del Decreto allo Stato, alla Pubblica Amministrazione e agli Enti Pubblici decorra dall'entrata in vigore delle relative disposizioni attuative, da adottarsi mediante regolamento del Congresso di Stato.

Considerazioni conclusive

Il Decreto Delegato introduce una disciplina organica della fatturazione relativa agli scambi interni tra operatori economici sammarinesi, definendo in maniera coordinata l'ambito soggettivo, i termini di emissione, le modalità tecniche, la gestione delle note di variazione, il sistema sanzionatorio, gli obblighi del destinatario e le modalità di conservazione dei documenti.

La progressiva introduzione della fatturazione elettronica attraverso l'HUB SM è finalizzata alla digitalizzazione e alla maggiore tracciabilità dei flussi documentali, pur mantenendo una disciplina differenziata per i soggetti con ricavi inferiori alla soglia prevista dal Decreto.

IL SEGRETARIO DI STATO
Marco Gatti